COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

VII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 61

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione. (252) 61

PRESIDENTE . . . 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71

FRANZO, *Relatore* 61, 68, 70

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . 62, 66, 68, 70, 71

CACCIATORE 64, 70, 71

MICELI 64, 65, 66, 69

AVOLIO 64, 67

AIMI 64, 66, 67, 70

BIGNARDI 66, 71

TRUZZI 67, 68

GRIFONE 67

PAVAN 67, 69

CACCIATORE 68, 71

SPECIALE 70, 71

La seduta comincia alle 10,15.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonomi e Colombi Arturo Raffaello sono sostituiti, rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Zugno e Pucci Anselmo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione. (252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta ebbe termine la discussione generale sul disegno di legge e se ne rinviò l'esame degli articoli perché la Commissione intendeva conoscere l'opinione del Ministro su alcuni problemi particolari. Perciò, prima di dare la parola al Ministro, che nella scorsa seduta fu assente, prego il Relatore onorevole Franzo di riassumere brevemente la discussione svoltasi.

FRANZO, *Relatore*, Il primo dei problemi sui quali si è particolarmente discusso si ri-

ferisce all'opportunità di agganciare a questa legge un fondo di garanzia, per dare modo alle piccole aziende di accedere più facilmente ai prestiti e ai mutui. Infatti si è rilevato che tra gli articoli 5 e 4 del regolamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 c'è una divergenza, nel senso che mentre l'articolo 5 prevede un ordine, nell'accoglimento delle domande, tale da favorire i coltivatori diretti e le piccole aziende, l'articolo 4 stabilisce che i rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti i quali però si cautelano mediante le garanzie che ritengono più idonee. Quest'ultima disposizione, evidentemente, costituisce un ostacolo all'applicazione dell'articolo 4.

Un'altra questione importante emersa nel corso della discussione si riferisce ad una maggiore rateizzazione nel pagamento dei mutui, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di irrigazione e la costruzione di fabbricati rurali.

Infine c'è un terzo problema, sollevato da alcuni colleghi del centro-meridione, secondo i quali ci dovrebbe essere una quota del « Fondo » specificatamente destinata all'Italia meridionale.

Mi pare che questi siano – onorevole Ministro e onorevoli colleghi – gli argomenti principali sui quali si è articolata la discussione generale.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a rispondere ai tre quesiti fondamentali indicati dal relatore in quanto emersi nella discussione generale.

Comincio dal fondo di garanzia. In via di principio concordo sull'opportunità non solo di dare una priorità, nelle procedure, alle piccole aziende, ma di andare loro incontro con mezzi adeguati di garanzia che possano rendere più agevole la concessione dei fondi da parte degli istituti di credito. Pongo però un problema di tempi e di opportunità. La legge che oggi stiamo esaminando è una di quelle leggi che si definiscono finanziarie, attraverso le quali, cioè, si stanziano nuove somme per un programma di intervento già stabilito da leggi precedenti e per raggiungere scopi specifici delle leggi che già sono in vigore. Noi, sfruttando un fondo di garanzia, introduciamo una profonda innovazione. La mia domanda è se sia opportuno far questo in sede di approvazione di una legge finanziaria.

Io credo che noi dobbiamo affrontare e risolvere il problema in riferimento a tutti i termini della questione del credito agrario del nostro Paese.

Pertanto la mia intenzione era di predisporre un provvedimento di carattere generale, con un metodo unico, e con forme adeguate. Ho detto con forme adeguate, perché in alcuni casi (caso della legge sulla montagna) abbiamo introdotto un sistema di garanzia che, però, non ha ben funzionato. Il mio pensiero è questo: noi, più che attraverso la costituzione di fondi di garanzia, ai quali le banche hanno difficoltà ad accedere a causa delle lunghe procedure, dovremmo puntare sul sistema della fideiussione; quanto allo strumento concreto, credo di poter indicare l'ente che ha tutte le carte in regola per poter dare questa fideiussione in modo opportuno: la Cassa per la piccola proprietà contadina la quale ha mezzi adeguati, un'attrezzatura adeguata e una responsabilità specifica. E noi potremmo impegnare la Cassa per la piccola proprietà contadina non soltanto in riferimento alle operazioni di credito agrario che stiamo oggi esaminando, ma per tutte le operazioni di credito alle piccole aziende. Queste se la Commissione vuole operare subito. Se invece vuol aderire al mio punto di vista, io sono disposto a prendere formale impegno di mettere a punto un disegno di legge che affronti il problema *in toto*, per tutti i settori del credito agrario. Sulla seconda questione, relativa alla più lunga rateizzazione nel pagamento dei mutui, debbo confessarvi che ho dei dubbi.

Se questa legge ha un pregio, è quello di essere una legge « giusta ». Quali sono le leggi « giuste » nel senso che io intendo? Sono quelle che si rivolgono al cittadino italiano e avvertono: tutti coloro che si trovano in determinate condizioni e manifestano un determinato atto di volontà, avranno accolte le loro domande. Quali sono le leggi che in pratica sono ingiuste? Quelle che dicono: fate pure le domande, ma se esse sono superiori ai mezzi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione quest'ultima ha la discrezionalità di scegliere quelle che saranno ammesse a usufruire dei benefici. Mai si riuscirà a convincere coloro che sono rimasti esclusi che essi avevano meno diritto degli altri. Ora, tutti coloro che hanno cercato di attingere alla legge che stiamo discutendo, un po' prima o un po' dopo, non hanno mai trovato la porta chiusa per mancanza di fondi.

Ebbene, se noi dilazioniamo i termini di « rientro » per gli impianti, impoveriamo le disponibilità per i finanziamenti, proprio perché i « rientri » vengono ritardati.

Perciò sono contrario alla più lunga rateizzazione. L'accetterei soltanto, una rateizzazione più lunga, qualora avessi la certezza di poter disporre di fondi maggiori. Il che non è per ora prevedibile.

Al riguardo vorrei fare un'altra considerazione, che è la seguente: se proprio noi volessimo affrontare un problema di questa natura, in riferimento a quel gruppo di aziende che più ci stanno a cuore, credo che faremmo forse cosa più utile se, per i mutui di anticipazione a favore di piccole aziende contadine, concedessimo l'anticipazione stessa per l'intera somma riconosciuta ammissibile. Sarebbe un'affermazione di principio molto importante, un atto di riconoscimento formale e sostanziale, ad un tempo, nei riguardi di queste piccole aziende coltivatrici che molto spesso si trovano in difficoltà. E io, una richiesta di questo genere sarei assai ben disposto ad accettarla, più di quanto non sia disposto a fare per la rateizzazione.

Per quanto riguarda infine la destinazione di somme particolari al Mezzogiorno d'Italia – ed è il terzo argomento – io comprendo benissimo le preoccupazioni di alcuni. Anche perché, non appena ho potuto scorrere le cifre – e queste ultime le ho volute vedere divise per regione, per zone d'Italia – alcuni fenomeni mi hanno veramente colpito. Ho subito rilevato che vi sono alcune regioni, come l'Emilia ed il Veneto, ricchissime di iniziative; ve ne sono per contro altre che presentano un molto minor numero di domande.

Quando passiamo al Mezzogiorno d'Italia, specialmente per quanto concerne le costruzioni, osserviamo che l'utilizzazione del Fondo è estremamente limitata. Mi sono domandato da cosa dipendesse questo fatto. Dipende da questa ragione: il « Fondo di rotazione », lungi dall'essere l'unico strumento per venire incontro alle esigenze dei coltivatori, è soltanto un'alternativa meno gradita di altre, e meno apprezzata, in particolare, di quanto non siano i contributi di miglioramento fondiario che, in concreto, costituiscono un'agevolazione molto più appetibile di questa.

Avviene, inoltre, che mentre nelle zone del centro e del nord Italia i contributi di miglioramento fondiario sono limitati dalle disponibilità del Ministero dell'agricoltura, nell'Italia meridionale, invece, e specialmente nei comprensori di bonifica, non c'è limite nel contributo.

Dobbiamo cercare, tramite la Cassa per il Mezzogiorno, di fare in modo che tutte le domande di contributo di miglioramento fondiario siano accettate. In modo particolare nei comprensori di bonifica, ma, io spero, successivamente, anche fuori di essi.

Voi sapete meglio di me che il contributo per miglioramento fondiario sorpassa, in certi casi, la misura del 60 per cento. È naturale, quindi, che il coltivatore diretto non va alla banca, non si sobbarca ad una lunga procedura per ottenere mutui che devono essere restituiti poi integralmente, e preferisce senz'altro il contributo di miglioramento fondiario. Si aggiunga che l'agricoltore dell'Italia meridionale, in particolare, nel suo senso di parsimonia, di equilibrio, nonché di saggezza, non ama affatto indebitarsi.

La mia pena viva è stata perciò quella di vedere che alcuni stanziamenti concessi per il Mezzogiorno rimangono inutilizzati. E io stesso ho dovuto fare opera persuasiva e persino svolgere a volte un'azione personale abbastanza energica presso alcuni istituti che vanno per la maggiore, dicendo: avete avuto questi fondi, o vi preoccupate di utilizzarli per gli scopi per cui vi sono stati dati oppure ve li richiedo indietro!

Non c'è bisogno, perciò, di irrigidire la legge. Io sono pronto ad impegnarmi di fronte a voi in questo senso: comunicherò agli istituti finanziari che, per quanto riguarda tutte le zone del Mezzogiorno d'Italia, le domande, nei limiti in cui superano l'istruttoria bancaria, devono essere tutte soddisfatte. Cosa significa questo? Significa che i fondi verranno assegnati in misura tale da far fronte a tutte le richieste prevedibili ma, nell'ipotesi che, a seguito di una esaltazione, diciamo, delle iniziative, questi stessi fondi non dovessero essere sufficienti, io autorizzo sin d'ora le banche ad accogliere le domande, giacché provvederò agli opportuni nuovi finanziamenti.

Spero in tal modo di rendere concretamente inutile qualsiasi vincolo imposto alla legge; vincolo che, d'altra parte, ne renderebbe accidentata l'applicazione a causa dell'intervento della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Ministro sulle varie questioni che sono state sollevate in sede di discussione generale. Mi pare che le soluzioni concrete a queste questioni possano essere discusse nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« A favore del « Fondo di rotazione », previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952,

n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 949, modificata con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e sarà ripartita nelle tre categorie di operazioni previste da detto articolo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

CACCIATORE. Onorevole Presidente, avendo intenzione di presentare un emendamento modificativo dell'articolo 5 della legge n. 949 del 1952, ritengo si debba espungere dal testo dell'articolo 1 testé letto il riferimento all'articolo 5 della citata legge n.949, senza turbare peraltro la dizione del testo in questione.

Propongo di sopprimere quindi le parole « dell'articolo 5 », « citata » e « articolo » del secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche formali proposte dal deputato Cacciatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per l'utilizzazione delle somme di cui al precedente articolo 1, si applicano le norme contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 ».

MICELI. Giacché è ragionevole prevedere che la legge 25 luglio 1952, n. 949 sarà da noi emendata, io propongo di aggiungere, a questo articolo, le parole « con le seguenti modificazioni ».

PRESIDENTE. Ritengo si possa accogliere l'emendamento Miceli, beninteso con una riserva di coordinamento che la Presidenza della Commissione chiederà di essere autorizzata a fare nel momento e nelle forme opportune. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento Miceli.

(*È approvato*).

Ci sono ora, delle proposte di emendamenti che non si riferiscono specificatamente a nessun articolo del disegno di legge in esame; propongo che la Commissione le discuta per concretizzarle, se approvate, in articoli aggiuntivi da collocarsi fra gli articoli 2 e 3 del provvedimento al nostro esame.

AVOLIO. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro circa la necessità di una sistemazione generale organica del credito agrario; però non possiamo non rilevare che questa legge ha operato in prevalenza nel nord d'Italia e in misura limitata nel sud proprio perché è mancato uno stimolo, perché non è stato consentito ai piccoli coltivatori di accedere ai beneficî predisposti in quanto essi non avevano la possibilità di dare garanzie agli istituti bancari. Rilevando che in una precedente legge (la legge sulla montagna) un'analoga esigenza è stata sodisfatta mediante l'esplicito riconoscimento della garanzia da parte dello Stato, ritengo che sarebbe giusto inserire in questo disegno di legge un articolo aggiuntivo formulato pressappoco in questo senso: « I prestiti e mutui di cui al precedente articolo 1 godono della garanzia dello Stato per l'intero ammontare del contributo riconosciuto limitatamente ai coltivatori diretti ». È un articolo che ricalca quasi letteralmente la formula di un articolo analogo della legge sulla montagna e perciò ritengo che, indipendentemente dall'impegno più generale assunto dal Governo, e sul quale fidiamo, esso possa essere approvato.

AIMI. Le preoccupazioni avanzate in sede di discussione generale, e relative all'applicazione della legge, sono sostanzialmente di due ordini: necessità della garanzia e necessità che le piccole aziende siano sottratte all'obbligo di anticipare il 25 per cento di loro spettanza. Infatti la difficoltà reale che ha trovato la legge nella sua applicazione è costituita proprio dall'anticipazione del 25 per cento, dato che le piccole aziende spesso sono nell'impossibilità di affrontare una spesa del genere. Per ovviare all'inconveniente presenteremo un emendamento aggiuntivo in cui si dirà che per i coltivatori diretti titolari di piccole aziende il mutuo può essere concesso fino all'ammontare totale della spesa. Faccio presente ancora agli onorevoli colleghi che una delle ragioni fondamentali che hanno reso difficile l'applicazione di questa legge in certe zone del nostro Paese (Italia meridionale, zone di montagna dell'Italia settentrionale), è rappresentata dalle garanzie ipotecarie, perché c'è una certa prevenzione verso i mutui ipotecari da parte dei nostri agricoltori: ai mutui ipotecari essi preferiscono i contributi.

Anche nelle zone in cui opera la legge sulla montagna, spesso non si è fatto ricorso ad essa perché c'è questa specie di paura dell'ipoteca.

MICELI. Il primo radicale emendamento che vorremmo presentare concerne l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, citata nell'articolo 1, che vorremmo modificato perché la legge non operi più a favore degli « agricoltori singoli o associati, con preferenza per medie e piccole aziende », come dice l'articolo in questione, ma a favore « di coltivatori diretti, di mezzadri, di coloni, di compartecipanti e di piccole imprese agricole, singole o associate ».

Di questo emendamento abbiamo già illustrato il fine e la portata. Abbiamo detto in sede di discussione generale e ripetiamo: noi tutti conveniamo sempre sul fatto che i fondi che la collettività ha disponibili per uno sviluppo dell'agricoltura (usiamo anche noi, una volta tanto, questo termine caro al Governo) sono assai scarsi. Riconosciamo, inoltre, che la parola « agricoltura » non comprende categorie omogenee e tutti quanti conveniamo sempre che nell'attuale situazione, specie con le prospettive che apre il M.E.C., dobbiamo cercare di difendere, sostenere e sviluppare le piccole e le medie aziende. Ed allora, noi aggiungiamo, mettiamo assieme queste diverse constatazioni e traiamone le dovute conseguenze: abbiamo a disposizione una determinata somma, approfittiamone per aiutare soprattutto queste categorie!

Credo sia questa oltretutto una manifestazione di coerenza. Perché, difatti, o si ritiene che i fondi a disposizione sono più che sufficienti, e in tal caso si pone la domanda se la collettività debba incrementare anche gli utili delle grandi proprietà terriere; oppure si esclude questa ipotesi, ed allora è inevitabile che si debbano piuttosto concentrare questi sforzi per potenziare e difendere le piccole e medie aziende.

C'è poi anche la questione della fidejussione, che per noi è una questione certamente assai importante. L'onorevole Ministro, a questo riguardo, ci ha chiesto se riteniamo noi opportuno, in sede di approvazione di una legge finanziaria, affrontare il problema generale del fondo di garanzia, mentre a suo avviso sarebbe più consigliabile affrontare il problema attraverso un apposito provvedimento. A dire il vero il particolare della « legge finanziaria » non ci preoccupa molto. Abbiamo l'esempio recente dell'ultima legge da noi qui approvata, quella sulle sementi selezionate; anche quella era una legge finanziaria, tuttavia nell'approvarla abbiamo introdotto un meccanismo nuovo, e cioè l'estensione dell'agevolazione per le sementi ad alcuni particolari settori.

Quindi, se si riconosce che esiste una certa difficoltà da parte delle piccole aziende, specialmente dirette coltivatrici, nell'accedere al mutuo e se l'onorevole Ministro stesso ha qui riconosciuto – ciò di cui volentieri gli diamo atto – che questo non dipende dalle disponibilità finanziarie, ma dall'ingranaggio della legge, noi dobbiamo cercare di rendere almeno operante il disegno di legge per la categoria più debole.

Ci si dice: noi elaboreremo un provvedimento generale per tutto quanto il settore del credito agricolo. È giusto! Ma se già da ora facciamo qualcosa ci pare che poi ne venga facilitata semmai e non già preclusa la soluzione della questione del piccolo credito a tutte le piccole imprese. E, tanto più perché nel frattempo si sarà sperimentato se questa formula è giusta ed efficace. Noi abbiamo oggi due forme di garanzia e prima di tutto quella prevista nella legge per la montagna, in cui, in forza dell'articolo 2, nei mutui concessi ai coltivatori diretti lo Stato interviene con la garanzia fino al 70 per cento.

L'onorevole Ministro ci ha detto che questo tipo di garanzia non sempre è stato efficace. In questo noi conveniamo in parte con lui. Aggiungiamo anzi che ciò è accaduto soprattutto per la parte concernente i mutui ai piccoli contadini.

Quindi noi proporremmo che all'articolo 4 del regolamento di esecuzione sia detto che la Cassa della piccola proprietà contadina è autorizzata a prestare agli istituti la fidejussione per i prestiti richiesti da queste categorie di agricoltori in base alla legge 25 luglio 1952, n. 949, alla legge 24 giugno 1958, n. 637, che è la legge dei 10 miliardi, e alla presente legge.

Con questa formulazione limitiamo la fidejussione alle categorie più deboli e ci riferiamo ad un particolare tipo di fidejussione che noi riteniamo possa essere operante.

C'è poi la questione della più lunga durata del prestito, della più lunga rateizzazione, cioè. Questa questione, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, è molto importante e lo è specialmente per quanto attiene alle opere d'irrigazione. L'onorevole Ministro ha detto, ripetendo un'affermazione che era stata già fatta da una parte della stampa, che aveva concentrato la sua attenzione sul « Fondo di rotazione »; noi riteniamo che una maggiore dilazione dei pagamenti favorirebbe anche le piccole aziende perché queste ultime, infatti, non avendo il 25 per cento, non contraggono il mutuo e non vogliono gravarsi di ipoteche. E c'è anche il fatto, poi, che il termine breve

di restituzione crea quote di ammortamento annuo tali che la piccola azienda non le può sopportare.

Su questo piano il settore più interessato è quello dell'irrigazione, giacché in questo settore si è già visto che i miliardi spesi hanno prodotto scarsi risultati. Perché – dice l'onorevole Ministro – il progresso si consegue, oggi, più che altro con le macchine. Ma noi non crediamo che gli uffici ministeriali competenti abbiano fatto una statistica sufficientemente ampia e aggiornata. Io credo, ad esempio, che quando nei progetti di irrigazione, viene preventivato l'acquisto di una macchina, questa spesa venga inserita nel progetto complessivo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, perché per quanto riguarda la macchina l'interessato ha la facoltà di avere il finanziamento con il riservato dominio, vale a dire con una forma di garanzia che non riguarderebbe le opere di irrigazione

MICELI. Se fosse vero quello che lei dice, dovremmo registrare un assai più facile ricorso all'acquisto di macchine. Ora, l'acquisto di macchine è diventato facile solo perché il 65 per cento delle macchine stesse è stato smerciato dalla Federconsorzi. Ma supponiamo che sia la banca privata a dover finanziare l'acquisto di una macchina e vedremo che la banca preferirà sempre finanziare una casa, qualcosa che s'incorpori alla terra, un immobile insomma. Quindi non si può ragionevolmente dire che è più facile acquistare le macchine: lo è solo perché i consorzi agrari e la Federconsorzi possono fare a meno di una garanzia in quanto già hanno un rapporto costante con gli acquirenti delle macchine stesse.

AIMI. Ma c'è il riservato dominio!

MICELI. Ma se la macchina va poi distrutta a cosa serve il riservato dominio?

Dicevo, dunque, che questa prospettiva di portare a dodici anni l'ammortamento dei mutui per opere di irrigazione, non crediamo possa ritardare di molto il rientro dei fondi.

Un altro degli emendamenti che presenteremo si riferisce all'ammontare complessivo dei mutui. Siamo d'accordo in questo con l'onorevole Aimi, nel senso che le anticipazioni di cui all'articolo 5 dovranno essere impiegate dagli istituti autorizzati per la concessione di mutui – per il complessivo ammontare della richiesta – ai coltivatori, ai mezzadri, ai coloni, alle piccole aziende e cooperative agricole,

Infine, riteniamo che bisogna fissare una quota specifica per il Mezzogiorno e le isole.

È vero quello che ha detto il Ministro, e cioè che nel Mezzogiorno funzionano altre leggi che nel nord non funzionano. C'è la Cassa per il Mezzogiorno, c'è per la Calabria ua legge speciale che ammette finanziamenti fino al 75 per cento nelle zone di montagna, però è anche vero che per l'acquisto delle macchine dette leggi sono limitatamente operanti dato che si riferiscono a grosse macchine da scasso che nel Mezzogiorno, data la distribuzione della proprietà e il genere delle colture, non sono appropriate. Ritengo perciò che riservando una quota per il Mezzogiorno non si danneggerà nessuno.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si danneggia, perché si impedisce di ripartire i fondi...

MICELI. Lei sa che il primo criterio introdotto per stabilire una quota fissa riservata al Mezzogiorno lo ha dovuto accettare di malavoglia l'onorevole Fanfani per l'I.N.A.-Casa. Non credo che tale quota abbia danneggiato in tutta l'Italia le costruzioni dell'I.N.A.-Casa.

BIGNARDI. L'onorevole Miceli ha esordito dicendo che siamo di fronte a una legge la quale vuole incrementare l'agricoltura nel suo complesso ed io pensavo che egli volesse mantenersi su tale linea; viceversa è andato poi a fare varie distinzioni fra le varie categorie agricole, distinzioni che nulla hanno a che vedere con gli scopi che si propone la legge che discutiamo, cioè l'incremento dell'agricoltura, incremento che si riverbera a vantaggio di tutte le categorie agricole.

Oltre tutto l'introdurre i criteri limitativi cui accennava l'onorevole Miceli è anticostituzionale. Infatti la Costituzione prevede una specifica tutela della proprietà e noi non possiamo limitare i benefici che predisponiamo ad un solo tipo di proprietà.

Il problema della garanzia sussidiaria dello Stato sussiste ed è di estrema delicatezza; esso richiede un approfondito studio e una seria indagine e credo che la Commissione farebbe bene a pregare il Ministro perché impegni gli organi del suo dicastero in una seria valutazione di tutto il problema.

Circa la richiesta di una maggiore dilazione nel pagamento dei mutui sono del parere che una proposta simile può produrre pericolose conseguenze. Se il Ministro ritiene di portare da sei a otto anni un certo periodo di ammortamento, possiamo accettare la proposta; ma un prolungamento più sensibile

per quanto riguarda le opere di irrigazione mi pare non sia cosa prudente.

Il contenuto dell'emendamento proposto dall'onorevole Aimi, cioè la estensione del finanziamento al 100 per cento della richiesta, con le limitazioni di cui all'emendamento stesso, credo rappresenti un concetto che forse si distacca da quelle che sono le norme di prudenza nella concessione di mutui di tale tipo. Il richiedere, come si fa, che il 25 per cento del finanziamento sia fornito dal richiedente, al quale il mutuo offre il 75 per cento, mi sembra un metodo tradizionale e accettabile. Tutt'al più l'emendamento potrebbe essere riferito solo alle costruzioni rurali, ma sono contrario a che sia riferito anche alle macchine.

TRUZZI. Esprimerò il mio parere sul primo emendamento preannunciato dall'onorevole Miceli ed altri, richiedente una modifica alla formulazione del primo comma dell'articolo 5 Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, affermando che sono contrario all'emendamento stesso.

La legge istitutiva di questo « Fondo », prevedeva dei benefici all'agricoltura come tale. Si trattava di stimolare una politica di sviluppo produttivo, di progresso della nostra agricoltura, politica che ha dato, dobbiamo dirlo, dei magnifici risultati, Non si può quindi sostenere che questi benefici siano andati a vantaggio di una categoria piuttosto che di un'altra; essi sono andati a vantaggio, direttamente o indirettamente, di tutte le categorie. In proporzione, diversa, naturalmente, ma tutti hanno beneficiato di questa politica e di questa legge.

GRIFONE. Anche i braccianti ?

TRUZZI. Anche i braccianti, in certo modo !

Detto questo io mi domando: se si sono avuti questi risultati positivi perché cambiare ora ? A parte il fatto che noi, così facendo, priveremmo dei benefici altre categorie di contadini ! Perché indubbiamente, quando si eleva il livello della meccanizzazione, ne approfittano anche i dipendenti delle aziende, i compartecipanti, ecc. Per questo motivo, quindi, io sono contrario a questi emendamenti e sono, invece, favorevole al mantenimento della legge nel testo attuale.

AIMI. Esporrò brevemente alcune considerazioni sull'emendamento Miceli.

Ho ascoltato la perorazione che ha fatto l'onorevole Miceli, e ne ho tratto l'impressione che essa sia del tutto fuori luogo. Perché infatti esiste già una discriminazione tassativa, quella costituita dall'articolo 5 del regolamento richiamato in questa legge e che quindi rimane pienamente in vigore, in cui si dice che le domande debbono essere accolte fino al totale della somma, anche. E, l'ordine di preferenza stabilito è quello che conosciamo ed abbiamo ricordato nel corso della discussione. Ora, evidentemente, onorevole Miceli, se ci sono state grandi aziende che hanno fruito del « Fondo », (ma quante ? nella mia provincia esse hanno assorbito non più di 195 milioni su 3 miliardi e 536 milioni), c'è anche da dire che le piccolissime e piccole e medie aziende non hanno avanzato richieste in proporzione al loro numero.

Perciò io e il collega onorevole Truzzi abbiamo già preannunciato un emendamento in questo senso che costituisce un serio beneficio per le piccole aziende.

PAVAN. Preannuncio un emendamento per l'estensione dei benefici di questa legge ai mezzadri e coloni. Vorrei però fare una precisazione. È vero che noi dobbiamo tener conto dei benefici che coloni e mezzadri possono trarre da quanto previsto in questa legge, ma per un solo titolo, cioè per il fatto che con l'introduzione di macchine essi vengono sollevati da una fatica manuale. È sufficiente infatti la firma del proprietario perché i mezzadri e i coloni possano comprare una macchina. Ma in questo modo, cioè acquistando essi le macchine direttamente, altro non fanno che aiutare i concedenti. Dobbiamo tener presente, invece, quel certo tipo di macchinario, le irrogatrici ad esempio, che ha un uso più frequente e modesto nell'ambito dell'azienda, che comporta poca spesa, e che, tuttavia, mezzadri e coloni stentano a comperare. Noi dobbiamo aiutarli a comprarle.

Pregherò perciò l'onorevole Ministro di considerare questo problema che, sotto il profilo umano e sociale, mi sembra di notevole importanza.

AVOLIO. Mi avvedo con sorpresa che ci troviamo a discutere di una cosa su cui eravamo già d'accordo in sede di discussione generale. Come mai ciò è accaduto ?

Eravamo infatti d'accordo nel constatare una certa contraddizione fra gli articoli 4 e 5 del regolamento alla legge 949, nel senso che nell'articolo 5 è fatto preciso riferimento ad una certa graduatoria nell'accoglimento delle domande, graduatoria che la stessa disposizione dell'articolo 4 rende inapplicabile.

Le stesse cifre fornite dal Governo, poi, testimoniamo questa realtà: la legge non ha operato con lo stesso ritmo e con eguale in-

tensità, nei confronti delle piccole e medie aziende, dei coltivatori diretti, e nei riguardi dei grandi proprietari.

Se quindi siamo d'accordo (e, ripeto, abbiamo detto di esserlo) su queste considerazioni preliminari, dobbiamo anche, ora, approntare tutte le misure che rendano operanti le garanzie previste nell'articolo 5.

E, qui, viceversa, stamani le posizioni sembrano mutate. Onorevole Presidente, io penso che si debba fare qui, questa mattina, uno sforzo per ripristinare quell'accordo che nessuno di noi può sconfessare, e concretizzarlo in opportuni emendamenti al disegno di legge.

CACCIATORE. Interverrò brevemente ad illustrare gli emendamenti che presenterò. Qualche collega ha fatto un'osservazione circa i mezzadri. Faccio rilevare che generalmente il concedente si fa pagare l'intera spesa per l'acquisto del trattore agricolo in quanto ritiene che quest'ultimo attrezzo sostituisce la opera manuale del contadino che lo impiega. E qualcuno sostiene ancora che la spesa relativa andrebbe a carico del mezzadro. Ritengo quindi necessario che sia qui inclusa anche la parola « mezzadri ».

Passiamo ad un altro discorso; nell'Italia settentrionale abbiamo avuto finanziamenti per 25.404 trattori. È chiaro che questi trattori sono stati per buona parte acquistati da chi ? Dalle grandi aziende.

TRUZZI. L'onorevole Cacciatore, si vede, non è mai stato nell'Italia settentrionale !

CACCIATORE. Nell'Italia meridionale, dirò allora, nella quale vivo, il trattore, comunque, non poteva essere acquistato dal piccolo coltivatore perché occorreva tra l'altro disporre di quel famoso 25 per cento.., Ora, quando vediamo i miliardi che sono stati spesi fino ad oggi per i trattori e vediamo anche che abbiamo 11.950 aratri che cosa dobbiamo dedurne ? Che noi dobbiamo senz'altro aderire all'emendamento preannunciato dall'onorevole Aimi, mediante il quale possiamo consentire al piccolo contadino di poter acquistare le macchine necessarie. Ma, attraverso l'emendamento Aimi noi favoriamo altresì le grandi aziende, le quali non hanno nemmeno bisogno di pagare quel 25 per cento !

PRESIDENTE. La discussione che si è testé svolta ha avuto senza dubbio un andamento particolare. E ciò era d'altra parte inevitabile, dal momento che essa verteva su proposte di emendamenti che non si riferiscono direttamente a nessuno degli articoli del disegno di legge in discussione, ma attengono bensì alla legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutiva del « Fondo di rotazione ». Do quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo, perché esprimano il loro parere sulle proposte di emendamento preannunziate pregando contemporaneamente gli onorevoli colleghi di formulare i loro emendamenti in modo definitivo, in maniera che io li possa suddividere per argomento e porre successivamente in discussione. Va da sé che quelli fra essi che saranno approvati troveranno poi la collocazione più opportuna in sede di coordinamento.

FRANZO, *Relatore*. Desidero soprattutto riferirmi all'ultimo intervento dell'onorevole Avolio. È incontrovertibile che nell'ultima nostra riunione era emersa l'esigenza di un fondo di garanzia. Io stesso ho espresso, fra l'altro, un concetto che voglio ripetere: voi pensate, dissi, di escludere le medie e grandi aziende; ma, se noi introduciamo un fondo di garanzia rendiamo immediatamente operante la disciplina prevista dall'articolo 5 del Regolamento ed offriamo la possibilità alle piccole aziende di accedere al mutuo. E, d'altra parte le argomentazioni svolte dall'onorevole Bignardi, dall'onorevole Truzzi e dall'onorevole Aimi hanno risposto esaurientemente all'interrogativo dell'onorevole Avolio. Io sono sempre del parere che la legge, per quanto riguarda i soggetti cui si riferisce, deve rimanere tale e quale essa è ora. Questo ho voluto dire per evitare equivoci ed interpretazioni arbitrarie dopo l'ultimo intervento dell'onorevole Avolio.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Comincerò col rispondere all'onorevole Miceli. Egli dice: se lo Stato ha cento miliardi deve impegnarsi a spenderne cinquanta per il Mezzogiorno. In questo caso l'iniziativa non è più nelle nostre mani; se non ci saranno richieste il danaro diventa inutilizzabile. Inoltre c'è da considerare che la Corte dei conti potrebbe bloccare tutto l'investimento. Quando io dico che prendo formale impegno nel senso che al Mezzogiorno sarà dato tutto ciò di cui ha bisogno, la Commissione può essere tranquilla.

Posso dire ancora che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia non terranno i fondi inutilizzati; li avranno nei limiti in cui li spenderanno. Non daremo i quattrini per vederli ammuffire o per vederli ritornare alla Banca d'Italia per finanziamenti ad industrie del Nord.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi ai soggetti cui si riferisce la legge, credo che dobbiamo trovare soltanto una forma pratica per esprimere un pensiero che nel fondo è veramente comune a noi tutti. Ma il problema è quella di trovare una forma che sia efficace. Quale è il principio che, d'altra parte, la legge già in vigore riconosce? Il principio di una priorità tra i destinatari della legge, per venire incontro il più largamente possibile ai piccoli coltivatori, alle piccole aziende. Si fa la proposta – per riaffermare questo principio – di escludere esplicitamente le medie e le grandi aziende. Questa è si una forma di attuazione di quel principio, ma mi permetterei di dire che veramente è una forma drastica. L'agricoltura italiana si trova in una situazione di inferiorità permanente rispetto ad altri settori produttivi del nostro Paese. Perché noi vogliamo esasperare questa inferiorità? Il nostro cruccio continuo è che le banche fanno finanziamenti all'industria e agli altri settori, ma non ne fanno all'agricoltura. Battiamoci dunque perché l'agricoltura abbia dei fondi adeguati e non emaniamo disposizioni che rendono difficile l'utilizzazione dei fondi.

Io ritengo invece più utile realizzare quel principio per mezzo di incentivi positivi, quali quelli rappresentati dagli emendamenti preannunciati dagli onorevoli Aimi e Pavan.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno provveduto a dare una formulazione definitiva agli emendamenti da essi preannunziati.

Do lettura di due emendamenti, di argomento analogo, presentati dagli onorevoli Cacciatore e Miceli:

« Il primo comma dell'articolo 5 capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il fondo di rotazione per anticipazioni a istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire, a parità di condizioni, per la concessione a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e conduttori di piccole aziende agricole, singoli o associati, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana ovvero di prestiti o di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli ».

CACCIATORE.

« Il primo comma dell'articolo 5 capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a istituti esercenti il credito e a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parità di condizioni, per la concessione, a favore di coltivatori diretti, di mezzadri, di coloni, di compartecipanti, di piccole e medie imprese agricole, delle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli ».

MICELI, GRIFONE, MAGNO, FERRARI FRANCESCO, SPECIALE, PUCCI ANSELMO, FOGLIAZZA, BIANCO.

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri.

(*Non è approvato*).

Do lettura del seguente emendamento presentato dall'onorevole Pavan:

« All'ultimo comma dell'articolo 5 capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, aggiungere le parole:

« Tali benefici sono estesi ai mezzadri e coloni, limitatamente all'acquisto di macchine agricole ».

MICELI. Io proporrei all'onorevole Pavan di ampliare il suo emendamento per estenderne la portata anche alle macchine per irrigazione. Anche a nome dell'onorevole Cacciatore debbo far notare inoltre che anche nei nostri emendamenti era contenuta la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Pavan al quale pertanto siamo favorevoli.

PAVAN. Ho parlato di macchine che servono nella famiglia colonica ai fini del sollievo dalla fatica del mezzadro; quindi ho fatto il caso delle irroratrici. Ma se l'onorevole Miceli intende riferirsi agli impianti di irrigazione, è chiaro che essi non sono a carico del mezzadro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pavan.

(*È approvato*).

Abbiamo ora la questione della destinazione particolare della somma complessiva. Sono stati presentati a questo proposito due emendamenti, uno a firma dell'onorevole Cacciatore e uno a firma dell'onorevole Speciale.

Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 6 capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento complessivo sarà destinato in ragione del 10 per cento all'acquisto di macchine agricole, del 20 per cento per opere di irrigazione e del 70 per cento per costruzioni rurali »

CACCIATORE.

« Nella utilizzazione delle somme stanziate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 e dalla presente legge, il 40 per cento degli importi mutuati sarà assegnato al Mezzogiorno ed alle Isole »

SPECIALE.

CACCIATORE. Il problema più importante per i contadini è la casa e specialmente i contadini meridionali ne hanno estrema necessità. Chi vive nell'Italia meridionale lo sa benissimo. La sera può vedere le interminabili file di poveri contadini che ritornano al loro paese, quasi sempre lontanissimo dal fondo in cui lavorano durante il giorno. Perché ho proposto dunque questo emendamento? Perché noi abbiamo ritenuto che se metteremo veramente in condizione i piccoli proprietari del mezzogiorno di chiedere il mutuo per la casa e di ottenerlo, allora noi veramente avremo una grande richiesta di mutui di questo tipo. Perché questo problema, ripeto, viene subito dopo quello dell'acqua per ordine di importanza e prima di quello delle macchine agricole. Lei, onorevole Ministro, che ha avuto occasione di visitare l'Italia meridionale, avrà potuto constatare che il contadino la sera, morto di stanchezza, deve far ritorno da un fondo spesso lontanissimo. Si può forse mutare l'aliquota da me proposta, ma è indubbio che una parte della somma deve essere stanziata per le case coloniche.

AIMI. L'emendamento Cacciatore, secondo me, anche in linea di principio non lo si può accettare. Esso infatti dispone che il 10 per cento di quanto si stanzia sia destinato alle macchine agricole. Non credo che l'onorevole Ministro possa mai accettare una impostazione del genere, che comprometterebbe addirittura lo sviluppo della macchinizzazione.

FRANZO, *Relatore*. Sono rammaricato di non potermi dichiarare favorevole all'emendamento dell'onorevole Cacciatore. Per quanto riguarda la destinazione delle somme stanziate, l'articolo 6 del regolamento parla per gli anni passati di 7 miliardi e mezzo per l'acquisto di macchine, di altrettanti miliardi per opere d'irrigazione e di 10 miliardi per mutui relativi a costruzioni rurali.

Poi precisa: « Tale ripartizione potrà essere variata qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro ». Ora è evidente che soltanto il Ministero dell'agricoltura può essere in grado di disporre una gradualità. Ed il Ministero stesso ha disposto variazioni, negli anni successivi alla entrata in vigore della legge secondo le necessità. Quindi il criterio rigido che l'emendamento Cacciatore vuole introdurre non mi sembra opportuno.

Circa la fissazione di una quota specifica per il Mezzogiorno, il Ministro ha già espresso il suo giudizio. Il mio d'altra parte è pure noto. Siamo contrari a questi due emendamenti quindi, per ragioni che già abbiamo avuto modo di esporre.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario ai due emendamenti presentati, non perché non ne condivida la sostanza ma perché, come ho già avuto modo di dire, prevalgono in me considerazioni di pratica apportunità relative alla applicazione della legge. Prego quindi gli onorevoli Cacciatore e Speciale di convertire i loro emendamenti in ordini del giorno, che io dichiaro sin d'ora di accettare. Infatti nella sostanza io non sono contrario ai due emendamenti. Ho già dichiarato prima che vi sono buoni motivi per cui io ritengo nocivo all'interesse del nostro settore criteri rigidi introdotti con disposizioni di legge.

SPECIALE. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro mi dichiaro disposto a ritirare il mio emendamento, ma insisto perché venga posto in votazione il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione agricoltura della Camera dei deputati invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a disporre che l'ammontare dei fondi da destinare alle provincie dell'Italia centrale e settentrionale sia disposto in limiti tali da assicurare in ogni caso la completa copertura delle richieste di mutui nelle provincie del Mezzogiorno e delle Isole ».

Approfitto di questa occasione per dire che, a mio giudizio, se veramente ci sarà un'azione

presso le sezioni del credito agrario del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli (e in proposito vorrei pregare l'onorevole Ministro di fornirci i dati precisi, specifici, relativi alla utilizzazione di questi fondi negli anni passati) se veramente verranno concesse quelle garanzie che ancora dobbiamo discutere, ed approvare, questo sfasamento rappresentato dal minore assorbimento di fondi nell'Italia meridionale non potrà più esserci. Perché è vero che il contadino meridionale in generale ha una idiosincrasia all'indebitamento, ma non è affatto vero che quando egli ha a disposizione dilazioni di pagamento, e facilitazioni, non sia capace di superare la propria riluttanza, è questa sua idiosincrasia.

BIGNARDI. Credo che il concetto illustrato dall'onorevole Speciale debba essere accettato. Condividendolo, chiedo che siano aggiunte all'ordine del giorno da lui proposto le parole: « ... e nelle zone depresse del centro-nord ».

SPECIALE. Accedo alla richiesta dell'onorevole Bignardi e modifico in conseguenze il mio ordine del giorno.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto sin da ora l'ordine del giorno Speciale.

CACCIATORE. Onorevole Presidente, presento anch'io in ordine del giorno, alla cui accettazione, peraltro, da parte dell'onorevole Ministro, farà seguito il ritiro del mio emendamento:

« La XI Commissione agricoltura della Camera dei deputati, considerato che nel Mezzogiorno ed in altre zone di aree depresse, specialmente nei paesi di collina e di montagna, vi è mancanza quasi assoluta di case coloniche, invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a destinare, nella concessione di prestiti e mutui, la più alta quota possibile per la costruzione di fabbricati rurali ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta fin da ora l'ordine del giorno Cacciatore.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno Cacciatore e Speciale saranno posti in votazione al termine dell'approvazione degli articoli.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI